



ORDINANZA SINDACALE N. 01-2025

MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il T.U. degli EE. LL. (D.L. vo n. 267/2000);
- la legge regionale n. 5/2001 "Organizzazione delle attività regionali di Protezione civile";
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del 14 del 30/08/2001 e modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 20 del 10/07/2002, n° 44 del 27/12/2011 e n° 12 del 23/03/2015;
- il vigente Regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13/04/2011;

VISTO il Decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in Legge 24 luglio 2008, n.125;

VISTO, in particolare, l'art. 6 con il quale viene modificato l'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, riguardante le attribuzioni del Sindaco;

VISTO il primo comma dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dal suddetto art. 6, il quale disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, mentre il successivo quarto comma prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recanti disposizioni in materia di "Incolumità pubblica e della sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione";

VISTA la relazione dell'ufficio tecnico comunale (UTC), con la quale si evidenziava che la falda lato ovest del tetto risulta priva di gronda riversando le acque su strada comunale e che si rende pertanto necessario, viste le temperature invernali, un intervento di messa in sicurezza della stessa;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al parziale ripristino del manto di copertura al fine di prevenire e/o eliminare il grave pericolo che minaccia l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'articolo 28 della Legge Regionale n. 54 del 07 dicembre 1998 (Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco);

ORDINA

1. Ai proprietari dell'immobile, entro 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, alla messa in sicurezza della falda lato ovest del tetto mettendo in atto i dovuti accorgimenti per evitare lo stillicidio su strada comunale.
2. Trascorso il termine suddetto, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità";
3. L'Ufficio Tecnico Comunale rimane incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;



4. A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n.1034).

Chamois, li 06 febbraio 2025

IL SINDACO

PUCCI Lorenzo Mario

